

(N. 1668)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1956

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1903 l'Amministrazione forestale fruisce, per l'istruzione tecnico-professionale dei suoi agenti, di un antico convento del XV secolo, di proprietà comunale, sito in Cittaducale (Rieti). Detto fabbricato pur con i necessari adattamenti risulta del tutto inadeguato alle attuali esigenze del Corpo forestale dello Stato sia per scarsità di locali che per irrazionalità e incompletezza degli impianti.

Esso, infatti, anche dopo le riparazioni, alcune già eseguite ed altre in corso di appro-

vazione, resesi necessarie per gravi dissesti statici, non potrà contenere più di un centinaio di allievi mentre le necessità dell'Amministrazione, soprattutto nei prossimi anni, richiedono una presenza di allievi nel numero di almeno 3-4.000 all'anno oltre al personale stabile di governo e d'insegnamento.

Poichè ciò porrebbe il Corpo forestale in una critica situazione, rendendosi impossibile svolgere i corsi allievi-guardie e allievi-sottufficiali in modo da coprire le vacanze, che via via si verificano nei ruoli organici (i quali altresì

sono in fase di imminente ampliamento), e ritenuto d'altra parte che il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di non aver disponibile un edificio e pertinenze, che possano rispondere alle esigenze della Scuola stessa, si rende assolutamente indispensabile costruire al più presto possibile, allo scopo, un nuovo fabbricato.

Tale nuova costruzione sarà un completamento dell'attuale Scuola e, per necessità organizzative e didattiche, dovrà sorgere in una delle foreste demaniali dello Stato dell'Italia centrale che offra le migliori condizioni per le esercitazioni pratiche e l'allenamento degli allievi in foresta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di lire 500.000.000, alla costruzione di un fabbricato da destinare a sede della Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 100 milioni; 200 milioni e 200 milioni, a partire dal 1956-57 e stanziata nel capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche

di carattere straordinario e per contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 si provvederà con un'equivalente riduzione del fondo di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.